

TITOLO VII - TERRITORIO LIBERO

Art. 7.1 - Aree agricole, pastorali, forestali, improduttive

Nelle aree agricole, pastorali, forestali e improduttive sono ammesse, fatte salve maggiori limitazioni previste nella presente normativa, le seguenti destinazioni, come proprie:

- abitazioni agricole;
- fabbricati direttamente funzionali alle esigenze dell'azienda agricola singola o associata;
- costruzioni rurali di servizio necessarie al diretto svolgimento delle attività produttive aziendali e interaziendali, quali fienili, depositi per mangimi, sementi, ricovero macchine ed attrezzi, ricovero per allevamenti di animali domestici per autoconsumo (pollaio, porcile, conigliera, ecc.) e simili;
- serre fisse;
- allevamenti aziendali;
- costruzioni specializzate destinate alla lavorazione, prima trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali della azienda singola o associata (cantine, caseifici, silos, frigo).

In presenza di Piani di Sviluppo Aziendale redatti ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22.2.1977 n. 15 ed approvati ai sensi dell'art. 23 della medesima L.R., possono essere derogate le superfici minime di intervento e gli indici di densità e di utilizzazione fondiaria prevista dagli articoli delle presenti norme di attuazione, purchè nel rispetto degli indici di densità e utilizzazione stabiliti al 12° comma art. 25 L.R. 56/77 e succ. mod.

Nelle stesse aree sono ammesse:

- destinazioni residenziali extragricole, e relative funzioni compatibili, in tutti gli edifici segnalati dal presente P.R.G. come tali e nei casi previsti all'art. 25, L.R. 56/77; gli interventi ammessi per gli edifici di cui al punto precedente

sono normati dall'art. 5.⁴ (aree residenziali a capacità insediativa esaurita) su di un lotto max di 1.000 mq;

- variazione di destinazione d'uso a residenza o a funzioni ad essa compatibili delle residenze agricole e annessi colonici superiori a 200 mc ricadenti anche parzialmente nelle fasce di rispetto della viabilità di livello comunale e provinciale, senza incremento di volume, purchè siano posti ad una distanza minima di 5 ml dal ciglio della strada.

Negli interventi di trasformazione del tessuto edilizio presente nelle aree agricole, pastorali, forestali e improduttive, e negli interventi edilizi ammessi in tali aree dalla presente normativa devono essere rispettate le disposizioni in materia di tipologie, elementi costruttivi, materiali, apparato decorativo ed infissi, dettate all'art. 5.3.